

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 39

Riunione del 17 febbraio 2010

37.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD POLISPORTIVA NONANTOLA n.p. del Pres. p.t.
- CLELIO PELLACANI, n.q. di Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Polisportiva Nonantola:** *“in persona del Presidente pro tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e dell'art. 2 RAT Fipav, per aver, in data 12 settembre 2009, effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Manuela Roncaglia senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo, ed in violazione di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, R.G. Fipav.”*

- **Clelio Pellacani:** *“nella qualità di Presidente della Polisportiva Nonantola, in violazione dell'art. 17 Statuto Fipav nonché dell'art. 19 RAT Fipav, per aver, in data 12 settembre 2009, effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Manuela Roncaglia senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 17 Febbraio 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle difese degli incolpati di cui alla memoria difensiva;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24/09/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società Pol. Nonantola aveva fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale affermava che l'atleta Roncaglia Manuela non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della società Pol. Nonantola.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla suddetta società, in data 12/09/2009, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati nella loro memoria difensiva inoltrata a questa Commissione.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, anche in ragione della tempestività della richiesta di revoca del tesseramento effettuata direttamente dalla società incolpata.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Clelio Pellacani la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio Polisportiva Nonantola, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma, 2 marzo 2010